

**ORDINANZA N. 5 / 2014****IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AEROPORTUALE TOSCANA**

- VISTO** Il Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942 n.327 e novellato con i Decreti Legislativi n. 96 del 9 maggio 2005 e n. 151 del 15 marzo 2006
- VISTO** Il Decreto Legislativo n. 250 del 25 luglio 1997 istitutivo dell' E.N.A.C., Ente Nazionale Aviazione Civile, e successive disposizioni attuative
- VISTI** I Regolamenti Europei nn.300/2008 e 185/2010 che dettano norme e disposizioni particolareggiate per la sicurezza dell'aviazione civile
- VISTO** Il Decreto Ministeriale Trasporti del 21 luglio 2009 che individua l'E.N.A.C. quale appropriata Autorità per il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione delle norme fondamentali comuni in tema di sicurezza dell'aviazione civile
- VISTA** La Disposizione del Direttore Generale dell' E.N.A.C. n.11 del 19 marzo 2012 che ha approvato e reso esecutivo il Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile (poi denominato P.N.S.) , edizione 1 del 24 febbraio 2012, i cui contenuti sono immediatamente applicabili, mentre altri aspetti necessitano di disposizioni attuative
- VISTE** Le Ordinanze della Direzione Aeroportuale Firenze - Pisa rispettivamente n. 3/2005, n.4/2007 e 2/2012 relative alle modalità di accesso nell' area sterile dell'aeroporto di Pisa ed ai requisiti assicurativi dei veicoli ammessi alla stessa area sterile.
- CONSIDERATA** La necessità di rivedere le predette Ordinanze alla luce delle competenze attribuite al gestore aeroportuale dal nuovo Programma Nazionale di Sicurezza.

**ORDINA****ART. 1 - TESSERAMENTO**

A decorrere dalla data della presente ordinanza l'impianto del sistema autorizzatorio all'accesso e circolazione nel sedime dell'aeroporto di Pisa per

persone e veicoli, è assicurata dalla procedura curata dalla SAT S.p.A., allegata alla presente Ordinanza, di cui fa parte integrante.

#### ART. 2 REQUISITI ASSICURATIVI VEICOLI

Tutti i veicoli autorizzati all'ingresso all'area sterile e critica dell'aeroporto di Pisa, escluso quelli appartenenti all'ENAC, alle Forze dell'Ordine, agli Enti di Stato e quelli adibiti ad assistenza sanitaria e/o soccorso, dovranno essere dotati di opportuna polizza assicurativa oltre che per danni alle persone, anche per danni ad aeromobili, mezzi e infrastrutture aeroportuali, in corso di validità, senza sottolimiti e/o franchigie.

I massimali assicurativi non dovranno essere inferiori a € 5.000.000,00 per la circolazione su strada perimetrale e € 10.000.000,00 su tutte le altre aree.

#### ART. 3 - RINVIO

Per tutto quanto non trattato nella presente Ordinanza si fa rinvio al P.N.S. approvato con disposizione del Direttore Generale dell' E.N.A.C. ed ai Regolamenti CE nn. 185/2010 e 300/2008.

#### ART. 4 - OBBLIGO DI OSSERVANZA - VIGILANZA E CONTROLLO - SANZIONI

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

L' espletamento dei compiti di vigilanza e controllo in ordine all'applicazione del disposto della presente Ordinanza è affidato alle Forze di Polizia e al personale dell' E.N.A.C. in servizio presso la Direzione Aeroportuale Toscana.

Ai contravventori della presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca reato saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 1174 del Codice della Navigazione.

#### ART.5 NORME ABROGATE

Sono abrogate le ordinanze della Direzione Aeroportuale Firenze - Pisa rispettivamente n. 3/2005, n.4/2007 e 2/2012 relative alle modalità di accesso nell' area sterile dell'aeroporto di Pisa ed ai requisiti assicurativi dei veicoli ammessi alla stessa area sterile, già citate in premessa.

IL DIRETTORE  
Dott.ssa Maria Rosaria Gallo

